

REGOLAMENTO

Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal D.P.R.380/2001 e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

I presenti criteri si applicano nelle ipotesi previste dal D.P.R.380/2001, articoli 24, 36, 36-bis e dal Decreto Legislativo 42/2004, articolo 167.

ARTICOLO 2 - Sanzione per la mancata richiesta del Certificato di Agibilità

Art. 24 del D.P.R.380/2001 - Agibilità

(articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 207 del 2021)

2. omissis

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. omissis

5. omissis

5-bis. omissis

5-ter. omissis

5-quater. omissis

6. omissis

7. omissis

7-bis. omissis

Modalità di applicazione della sanzione:

1. La suddetta sanzione si applica nella misura di seguito indicata (e fatto comunque salvo che le violazioni riscontrate concretano diverse e più gravi ipotesi di abuso) precisando che l'applicazione della sanzione di cui all'art.24, comma 3, del D.P.R.380/2001 e s.m.i. non preclude il rilascio del certificato di agibilità.

2. ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa di cui al punto 1, si considera quale data di ultimazione lavori quella indicata nella comunicazione di ultimazione delle opere, salvo quando questa non sia pervenuta, nel qual caso si considera quella ivi indicata nella dichiarazione di conformità per la domanda di agibilità;

SCHEMA APPLICATIVO	
Istanza presentata tra il 16° giorno dalla comunicazione di fine lavori e il 60° giorno	Euro 77,00

Istanza presentata tra il 61° giorno dalla comunicazione di fine lavori e il 120° giorno	euro 154,00
Istanza presentata tra il 121° giorno dalla comunicazione di fine lavori e il 180° giorno	euro 308,00
Istanza presentata dopo il 181° giorno dalla comunicazione di fine lavori	euro 464,00

ARTICOLO 3 - Sanzione relativa all'accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità

Art. 36 del DPR 380/2001 - Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità

1. omissis

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g), numero 2), del decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024)

3. omissis

Modalità di applicazione della sanzione:

Per le opere realizzate in assenza di titolo o in totale difformità la sanzione è determinata in misura pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 e comunque in misura non inferiore a 1.032,00 €.

ARTICOLO 4 - Sanzione relativa all'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

Art. 36-bis del D.P.R.380/2001 - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024)

1. omissis

2. omissis

3. omissis

3-bis. omissis

4. omissis

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:

a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di

cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5-bis. omissis

6. omissis

Modalità di applicazione della sanzione:

Per le opere in parziale difformità o con variazioni essenziali soggette a permesso di costruire o SCIA alternativa al permesso di costruire la sanzione è determinata in misura pari al doppio del contributo di costruzione e comunque in misura non inferiore a 516,00 €.

Per le opere soggette a permesso di costruire gratuito e che non hanno comportato aumento di superficie la sanzione è pari a 516,00 € (a titolo esemplificativo: aumento superficie balconi, realizzazione volume tecnico, nuova bucatura, spostamento di bucatura esistente, etc...)

Le sanzioni sopra riportate vanno applicate ad ogni unità immobiliare e nel caso di immobile composto da più alloggi la sanzione applicata con riguardo alle parti comuni dell'immobile (prospetti, vani scala, etc...) è pari a 1.032,00€.

Le sanzioni sopra riportate vanno incrementate del 20% nei casi di interventi in assenza della doppia conformità ma che siano comunque in conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento di presentazione della domanda e alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

Per le opere soggette a SCIA la sanzione è stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia delle Entrate secondo la seguente graduazione:

Aumento del valore venale dell'immobile	Sanzione nei casi di doppia conformità	Sanzione nei casi di conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento di presentazione della domanda e alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione
Da 0,00 € a 5.000,00 €	516,00 €	1.032,00 €

Da 5.000,01 € a 10.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
Da 10.000,01 € a 20.000,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
Da 20.000,01 € a 30.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
Da 30.000,01 € a 40.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
Da 40.000,01 € a 50.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €
Oltre 50.000,00 €	5.164,00 €	10.328,00 €

Oltre alla sanzione amministrativa verrà richiesto anche il **versamento del rimborso dei costi sostenuti dall'Agencia delle Entrate** per la redazione della valutazione di aumento di valore dell'immobile.

Nel caso in cui il richiedente della sanatoria manifestasse formalmente la **volontà di corrispondere la sanzione massima** non si procederà alla richiesta di valutazione dell'aumento di valore dell'immobile all'Agencia delle Entrate.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 69/2024 (convertito in legge con legge 105 del 24/07/2024) è necessario distinguere tra le richieste di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art 167 del Dlgs 42/2004 e le istanze presentate ai sensi dell'art 36-bis del DPR 380/2001.

ARTICOLO 5 - Sanzione per opere in aree di vincolo paesaggistico ambientale - procedura ai sensi art 167 del Dlgs 42/2004

(articolo modificato dal DL 69/2024 convertito con legge 105 del 24/07/2024)

Articolo 167 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

(articolo così sostituito dall'articolo 27 del d.lgs. n. 157 del 2006)

1. Omissis;

2. Omissis;

3. Omissis;

4. Omissis;

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e

il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1.

La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-

quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Omissis.

Modalità di applicazione della sanzione:

Tali disposizioni prevedono l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi di accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere eseguite in zone vincolate nei casi:

- di interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- di impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica,
- di lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Secondo tale norma, l'entità di tale sanzione amministrativa pecuniaria deve venire quantificata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, somma da determinarsi mediante perizia di stima.

In merito si è ritenuto necessario stabilire criteri oggettivi e metodologia operativa per poter procedere all'applicazione della sanzione pecuniaria di che trattasi, rilevando altresì che al citato art. 167 del D. Lgs. N. 42/2004 non viene prevista una particolare modalità operativa di determinazione della sanzione pecuniaria di che trattasi (al di là della previsione della perizia di stima) e che pertanto rientra nella discrezionalità del Comune stabilire la metodologia per tale determinazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e di proporzionalità.

La disciplina adottata prevede che, una volta ottenuto l'accertamento favorevole di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza, il tecnico incaricato dal richiedente elabori una apposita perizia di stima nella quale siano quantificati sia il danno ambientale arrecato, sia il profitto conseguito, con seguenti criteri stabiliti dalle "Linee guida per stabilire i criteri e le modalità di calcolo delle sanzioni nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art.167 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. " (integrazione dell'art. 9 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con dcc n. 71 del 16/09/2010) approvate con deliberazione di giunta comunale n. 135 del 12/10/2023.

A corredo della perizia il richiedente dovrà produrre l'attestazione di avvenuta variazione della rendita catastale dell'immobile oggetto di intervento, ovvero una dichiarazione asseverata dal tecnico incaricato dalla quale risulti che l'esecuzione dei lavori non ha comportato variazione catastale.

Tale perizia di stima sarà quindi verificata dagli Uffici, al fine del pagamento della sanzione dovuta, nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del titolo in sanatoria per il mantenimento delle opere realizzate.

Considerato peraltro che la realizzazione di opere abusive in ambito soggetto a tutela paesaggistica concreta di per sé un'antigiuridicità del comportamento ritenuto meritevole di sanzione, si è ritenuto di fissare un valore minimo di sanzione, pari ad euro 500,00 anche nel caso in cui il danno e il profitto non vengano rilevati, nonché nei casi in cui, in base alla citata perizia di stima, l'entità della sanzione applicabile sia comunque inferiore a euro 500,00. Si è altresì ritenuto di stabilire un valore massimo della sanzione non superiore ad euro 30.000,00 in ragione della tipologia delle opere per le quali è ammesso l'accertamento di compatibilità paesaggistica come più sopra indicato (vedasi Scheda Riepilogativa).

Il provvedimento con il quale l'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata applicherà la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 167 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. verrà emesso successivamente all'acquisizione del parere preventivo vincolante della Soprintendenza nei casi in cui all'articolo 167, comma 4, del Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii. (con esclusione delle istanze di condono edilizio ex Leggi n.47/1985, n.724/1994 e n.326/2003 e Legge Regionale n.5/2004) e comunque previa acquisizione del parere favorevole, anche con prescrizioni della Commissione Comunale del Paesaggio nella misura corrispondente all'importo determinato previa perizia asseverata da redigersi a firma di tecnico abilitato.

I casi che si presentano possono essere così riassunti:

- a) **interventi abusivi incompatibili** con la tutela del vincolo in quanto hanno determinato un'alterazione ambientale così rilevante da richiedere la demolizione delle stesse;
- b) **interventi edilizi abusivi tollerati dall'ambiente**, qualora, pur comportando gli stessi un danno ambientale, questo non è valutato di tale rilevanza da richiedere la demolizione; in tal caso verrà applicata a carico dell'autore dell'abuso una sanzione pecuniaria amministrativa corrispondente all'indennità risarcitoria di cui al citato articolo 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. nella misura del maggior importo tra il danno ambientale arrecato ed il profitto conseguito; detto importo è determinato previa perizia di stima come in precedenza prevista; il parere relativo alle istanze di sanatoria può contenere l'osservanza di specifiche prescrizioni volte al miglior inserimento dell'opera abusiva nel contesto paesistico – ambientale (cfr. articolo 5 – comma 4 – Legge Regionale n.5/2004);
- c) **interventi edilizi abusivi ritenuti compatibili** con la tutela del vincolo paesaggistico ambientale; in tal caso la somma che il trasgressore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale quale indennità risarcitoria ai sensi del citato articolo 167 del D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (in sostituzione dell'articolo 164 del D. Lgs. n.490/1999 e dell'articolo 15 della Legge n.1497/1939) è equivalente al profitto conseguito mediante la trasgressione; l'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima come in precedenza prevista.

Nel caso di cui al punto a) si dovrà procedere alla demolizione ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 167 del Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.

Nel caso di cui al punto b) si dovrà procedere alla determinazione della sanzione, la quale sarà determinata dal maggior importo fra danno arrecato e profitto conseguito.

Nel caso di cui al punto c) si dovrà procedere alla determinazione della sanzione, la quale sarà equivalente solo al profitto conseguito.

Il parere espresso dalla Commissione Comunale del Paesaggio dovrà fare esplicito riferimento alla sussistenza della casistica di cui ai precedenti punti a), b) e c).

SCHEDA RIEPILOGATIVA	
<i>Opere</i>	<i>Sanzione amministrativa</i>
a) Interventi edilizi abusivi incompatibili	Demolizione
b) Interventi edilizi abusivi tollerati dall'ambiente	Maggior importo fra danno arrecato e profitto conseguito Mai inferiore a euro 1.000,00 Mai superiore ad euro 30.000,00
c) Interventi edilizi abusivi ritenuti compatibili	Profitto conseguito Mai inferiore ad euro 500,00 Mai superiore ad euro 20.000,00

ARTICOLO 6 - Sanzione per opere in aree di vincolo paesaggistico ambientale - procedura ai sensi art 36 bis del DPR 380/2001

(articolo introdotto dal DL 69/2024 convertito in legge con legge 105 del 24/07/2024)

Art. 36-bis. Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità (*articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 69 del 2024*)

1. *Omissis;*

2. *Omissis;*

3. *Omissis;*

3-bis. *Omissis;*

4. *Omissis;*

5. *Omissis*

5-bis. *Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

6. *Omissis.*

Modalità di applicazione della sanzione:

Tali disposizioni prevedono l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi di accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere eseguite in zone vincolate nei casi:

- di interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati;
- di impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica,
- di lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Secondo tale norma, l'entità di tale sanzione amministrativa pecuniaria deve venire quantificata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, somma da determinarsi mediante perizia di stima.

In merito si è ritenuto necessario stabilire criteri oggettivi e metodologia operativa per poter procedere all'applicazione della sanzione pecuniaria di che trattasi, rilevando altresì che al citato art. 36 bis del DPR 380/2001, non viene prevista una particolare modalità operativa di determinazione della sanzione pecuniaria di che trattasi (al di là della previsione della perizia di stima) e che pertanto rientra nella discrezionalità del Comune stabilire la metodologia per tale determinazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e di proporzionalità.

La disciplina adottata prevede che, una volta ottenuto l'accertamento favorevole della Commissione Locale per il paesaggio e della soprintendenza, da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni, o trascorso tale termine, il tecnico incaricato dal richiedente elabori un'apposita perizia di stima nella quale siano quantificati sia il danno ambientale arrecato, sia il profitto conseguito, con i seguenti criteri stabiliti dalle "Linee guida per stabilire i criteri e le modalità di calcolo delle sanzioni nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art.167 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. "(integrazione dell'art. 9 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con dcc n. 71 del 16/09/2010) approvate con deliberazione di giunta comunale n. 135 del 12/10/2023.

A corredo della perizia il richiedente dovrà produrre l'attestazione di avvenuta variazione della rendita catastale dell'immobile oggetto di intervento, ovvero una dichiarazione asseverata dal tecnico incaricato dalla quale risulti che l'esecuzione dei lavori non ha comportato variazione catastale.

Tale perizia di stima sarà quindi verificata dagli Uffici, al fine del pagamento della sanzione dovuta, nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del titolo in sanatoria per il mantenimento delle opere realizzate.

Considerato peraltro che la realizzazione di opere abusive in ambito soggetto a tutela paesaggistica concreta di per sé un'antigiuridicità del comportamento ritenuto meritevole di sanzione, si è ritenuto di fissare un valore minimo di sanzione, pari ad euro 500,00 anche nel caso in cui il danno e il profitto non vengano rilevati, nonché nei casi in cui, in base alla citata perizia di stima, l'entità della sanzione applicabile sia comunque inferiore a euro 500,00. Si è altresì ritenuto di stabilire un valore massimo della sanzione non superiore ad euro 30.000,00 per i soli interventi ritenuti compatibili dalla Commissione Locale per il Paesaggio, in ragione della tipologia delle opere per le quali è ammesso l'accertamento di compatibilità paesaggistica come più sopra indicato.

Il provvedimento con il quale l'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata applicherà la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 36 bis del DPR 380/2001 nella misura corrispondente all'importo determinato previa perizia di stima da redigersi a firma di tecnico abilitato.

I casi che si presentano possono essere così riassunti:

- a) **interventi abusivi incompatibili** con la tutela del vincolo in quanto hanno determinato una alterazione ambientale così rilevante da richiedere la demolizione delle stesse;
- b) **interventi edilizi abusivi tolleranti dall'ambiente**, qualora, pur comportando gli stessi un danno ambientale, questo non è valutato di tale rilevanza da richiedere la demolizione; in

tal caso verrà applicata a carico dell'autore dell'abuso una sanzione pecuniaria amministrativa corrispondente all'indennità risarcitoria di cui al citato articolo 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. nella misura del maggior importo tra danno ambientale arrecato ed il profitto conseguito; detto importo è determinato previa perizia di stima come in precedenza prevista; il parere relativo alle istanze di sanatoria può contenere l'osservanza di specifiche prescrizioni volte al miglior inserimento dell'opera abusiva nel contesto paesistico – ambientale (cfr. articolo 5 – comma 4 – Legge Regionale n.5/2004);

c) **interventi edilizi abusivi ritenuti compatibili** con la tutela del vincolo paesaggistico ambientale; in tal caso la somma che il trasgressore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale quale indennità risarcitoria ai sensi del citato articolo 167 del D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (in sostituzione dell'articolo 164 del D. Lgs. n.490/1999 e dell'articolo 15 della Legge n.1497/1939) è equivalente al profitto conseguito mediante la trasgressione; l'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima come in precedenza prevista.

Nel caso di cui al punto a) si dovrà procedere alla demolizione ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 167 del Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.

Nel caso di cui al punto b) si dovrà procedere alla determinazione della sanzione, la quale sarà determinata dal maggior importo fra danno arrecato e profitto conseguito.

Nel caso di cui al punto c) si dovrà procedere alla determinazione della sanzione, la quale sarà equivalente solo al profitto conseguito.

Il parere espresso dalla Commissione Comunale del Paesaggio dovrà fare esplicito riferimento alla sussistenza della casistica di cui ai precedenti punti a), b) e c).

SCHEDE RIEPILOGATIVE	
<i>Opere</i>	<i>Sanzione amministrativa</i>
a) Interventi edilizi abusivi incompatibili	Demolizione
b) Interventi edilizi abusivi tollerati dall'ambiente	Maggior importo fra danno arrecato e profitto conseguito Mai inferiore a euro 1.000,00
c) Interventi edilizi abusivi ritenuti compatibili	Profitto conseguito Mai inferiore ad euro 500,00

ARTICOLO 7 - Natura delle sanzioni pecuniarie

Alle sanzioni amministrative pecuniarie che attengono alla disciplina urbanistico – edilizia, di cui al DPR 380/2001, così come disciplinate dal presente Regolamento, stante la costante giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 278/1983, ecc), non si applica la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 28 della Legge n. 689/1981.

ARTICOLO 8 - Effetti del Regolamento

Così come stabilito nel dispositivo della delibera consiliare n. ____ del _____ il presente regolamento avrà effetto per le violazioni già contestate alla data della sua entrata in vigore e per quelle di cui non è stata ancora emessa l'ordinanza – ingiunzione di pagamento, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.-